

N. R.G. []/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Ercolini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. []/2015 promossa da:

ATTORI

contro

[] **in persona del legale rappresentante p.t.**, con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA LUCA elettivamente domiciliato in Via San Martino 25 60122 Ancona, presso il difensore avv. D'ANDREA LUCA

CONVENUTO

Oggetto: Contratti bancari

CONCLUSIONI

Per gli attori: “Piaccia al Tribunale illustrissimo, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare:

Nel merito

In relazione al contratto di c/c

- ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia delle condizioni generali di contratto di apertura del credito e di conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2;
- ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa al contratto di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs



n. 342/1999;

- ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c.;
- ACCERTARE E DICHIARARE: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 incorrendo nell'usura oggettiva e soggettiva come indicato nelle perizie;
- ACCERTARE E DICHIARARE: la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c, da parte della banca delle commissioni di massimo scoperto per violazione degli artt. 1284 c. 3, 1325 e 1418 c. 2, e 1346 c.c.;
- ACCERTARE E DICHIARARE: l'illegittimità del calcolo dei c.d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale ed arbitraria del saggio d'interesse per i motivi esposti in narrativa;
- ACCERTARE E DICHIARARE: la liberazione del fideiussore Signora [] per un'obbligazione futura.

In relazione al contratto di mutuo

ACCERTARE E DICHIARARE: in merito al contratto di mutuo n. rep. [] del 16/09/2009, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggior somma, la gratuità del suindicato contratto, per la restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese, commissioni, polizze etc. come quantificate in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile; e per l'effetto

per tutti i rapporti dedotti in giudizio

- ORDINARE: all'istituto di credito di rideterminare il "dare e avere" tra le parti mediante il ricalcolo contabile dell'intero rapporto sia nel conto corrente che nel contratto di mutuo, applicando il saggio legale, senza capitalizzazione degli interessi sugli interessi, del tasso ultra legale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta;
- CONDANNARE: la banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come



quantificate in narrativa oltre spese delle CTP salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;

■ CONDANNARE: la banca convenuta ex art. 96 c.p.c. qualora risultando soccombente nel presente giudizio appaia evidente che, non accettando di risolvere la controversia in mediazione, abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.

Per la convenuta: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- in via principale: respingere la domanda attrice in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse in narrativa, ivi compresa la declaratoria di difetto di interesse ad agire quanto alla domanda di nullità delle clausole contrattuali, e a quella di verifica della periodicità della capitalizzazione degli interessi, nonché la declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione per i periodi in narrativa indicati, in via tra loro subordinata, con ogni statuizione di legge.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [],
premessi che il [] aveva stipulato con la Banca [] il contratto di conto corrente n. [] ed il contratto di mutuo ipotecario n. [] garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata da [], convenivano in giudizio l’istituto di credito affinché il Tribunale, accertata la nullità o assenza di valide pattuizioni contrattuali, lo condannasse alla restituzione degli importi addebitati a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, interessi unilateralmente modificati, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta; inoltre, al fine di sentir dichiarare la nullità della fideiussione omnibus prestata dalla [] in favore del [] per violazione del dovere di buona fede da parte della [] e, per l’effetto, sentirlo



condannare alla restituzione delle somme indebitamente addebitate, previa compensazione, in relazione al contratto di mutuo, tra quanto dovuto e quanto indebitamente corrisposto.

Costituitasi in giudizio, la Banca [], contestava la fondatezza della domanda, sotto tutti i profili dedotti, alla luce delle intervenute pattuizioni contrattuali e la inammissibilità dei criteri di calcolo adottati per la verifica dell'usura; eccepiva, altresì, la inammissibilità dell'azione di ripetizione, trattandosi di rapporti in essere, in ragione della omessa specificazione delle rimesse solutorie e la prescrizione del diritto di ripetizione.

La causa è stata istruita documentalmente, non essendo stata ammessa la richiesta CTU contabile, in quanto esplorativa e non necessaria ai fini della decisione. All'esito dell'udienza del 5.2.2019, in cui le parti hanno precisato le conclusioni, con ordinanza del 3.3.2019 la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Le domande attoree sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.

Va, preliminarmente, rilevato che nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha svolto argomentazioni generali sulle diverse questioni trattate, omettendo di svolgere compiute, specifiche e pertinenti deduzioni, punto per punto, con riferimento ai rapporti concretamente intercorsi.

Per quanto attiene alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, gli attori, dopo aver dedicato diverse pagine ad argomentazioni generali sull'argomento, in pochi passaggi si limitano ad affermare che la banca avrebbe "unilateralmente" applicato la



capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo il luglio 2000, evidenziando la necessità di pattuizione scritta e di pari periodicità.

Sul punto, va rilevato che il contratto di conto corrente è stato stipulato il 26.10.2005, pertanto trova applicazione l'art. 25 del D.Lgs. 352/1999 che, al comma 2, ha attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione interessi sugli interessi nell'esercizio dell'attività bancaria, assicurando in ogni caso, nelle operazioni la pari periodicità.

Nel caso di specie, il contratto prevede la periodicità trimestrale degli interessi (cfr. frontespizio del contratto e articolo 7), sia attivi, che passivi, dunque risulta smentito l'assunto secondo cui difetterebbe una specifica pattuizione; inoltre, non è stato dedotto, né vi è prova che la capitalizzazione non sia stata applicata secondo le previsioni contrattuali. Nessun elemento in tal senso emerge dalla perizia di parte prodotta, pertanto la CTU richiesta (al fine di accertare “se nelle operazioni in conto capitale siano presenti capitalizzazioni degli interessi passivi e con quale periodicità, applicando la capitalizzazione degli interessi passivi con la stessa periodicità di quelli attivi”) risulta esplorativa e non va, quindi, ammessa.

Con riferimento al tasso di interesse applicato, gli attori deducono che le successive variazioni scritte non sarebbero state accettate e che le comunicazioni ex art. 118 TUB non potrebbero surrogare la forma scritta, pertanto, in assenza di valida pattuizione i tassi applicati non sarebbero dovuti.

Va ricordato che l'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca è disciplinato dall'art. 118 TUB, il quale ha subito modifiche nel tempo; nella formulazione originaria prevedeva l'obbligo di comunicazione delle variazioni sfavorevoli nei modi e nei termini stabiliti dal CICR, mentre dal 2006 prescrive in primo luogo la necessità di una



clausola specificamente sottoscritta e la sussistenza di un giustificato motivo, inoltre disciplina anche a livello formale l'obbligo di comunicazione al cliente.

Nel caso di specie, il contratto di c/c disciplina l'esercizio dello *ius variandi* all'art. 16, stabilendo che al ricorrere di determinati presupposti e, comunque, di un giustificato motivo *la banca e' facoltizzata a variare le condizioni applicate*, con *obbligo di comunicazione al cliente e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 TUB*.

Pertanto, l'assunto della parte attrice circa la necessità di successiva approvazione scritta delle modifiche intervenute è destituita di fondamento, essendo sufficiente ai fini della legittimità dell'esercizio del diritto potestativo di modifica dei tassi contrattuali la clausola contrattuale e le successive comunicazione scritte; la prima risulta *per tabulas*, le seconde non sono state contestate ed anzi sono state pacificamente ammesse dalla parte attrice, che si limita a sostenerne la inidoneità, di per sé sole, a legittimare le variazioni unilaterali registrate, *senza peraltro contestare la sussistenza di un giustificato motivo e la regolarità formale delle comunicazioni medesime*.

Con riferimento alla lamentata usurarietà dei contratti, va rilevato che, anche con riferimento a tale profilo, nell'atto di citazione gli attori hanno svolto argomentazioni generiche, contenenti richiami alla normativa vigente e ad orientamenti giurisprudenziali in materia, limitandosi ad affermare che, con riferimento al c/c [], il TAEG sarebbe risultato superiore al tasso soglia in alcuni trimestri negli anni dal 2006 al 2010.

Ebbene, a parere del Tribunale è evidente la genericità e, dunque, inammissibilità della contestazione, considerato che *parte attrice ha omesso di indicare in termini specifici e di provare mediante idonea produzione* – è stata prodotta una perizia di parte non corredata dei Decreto Ministeriali di riferimento - in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, con riferimento ai decreti e alle rilevazioni aventi ad



oggetto detti tassi. Infatti, non sono state indicate le componenti che nel caso di specie concorrerebbero a determinare un tasso effettivo superiore a quello soglia – dunque i criteri di calcolo del tasso effettivo – né il tasso soglia di riferimento e la misura ed entità del superamento dello stesso.

Peraltro, entro il termine concesso a tal fine concesso non è stata depositata la prima memoria ex art. 183, c. 6°, c.p.c., deputata alla precisazione delle domande, dunque, la genericità delle deduzioni attoree non è stata tempestivamente emendata, nei tempi previsti – e non derogabili neppure sull'accordo delle parti – per la compiuta delineazione del *thema decidendum*.

Deve, dunque, ritenersi che la successiva e compiuta indicazione, nella memoria istruttoria, dei termini del superamento del tasso soglia, è tardiva e come tale inammissibile.

Per le medesime ragioni va disattesa la censura relativa alla presunta usura soggettiva, in relazione a cui va, inoltre, evidenziata l'assenza di specifica allegazione e prova circa la situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui sarebbe venuto a trovarsi il cliente.

Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, parte attrice deduce, in primis, che la CMS non risulterebbe concordata nelle forme prescritte; lamenta, poi, il carattere indebito degli addebiti effettuati a tale titolo, posto che la commissione predetta è stata calcolata sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni, dunque in relazione non all'accordato, ma all'utilizzato, dunque sarebbe priva di giustificazione causale.

Con riferimento a tali aspetti, va ricordato che la Suprema Corte, alla cui opinione il Tribunale ritiene di conformarsi, ha confermato la validità della pattuizione della CMS, ritenendo che "la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli



interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati" (Cass. 4518/2014).

Quanto poi alla pattuizione, scritta, va rilevato che nel caso la CMS risulta esattamente determinata, essendo contrattualmente previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri e la base di calcolo, sia la periodicità di calcolo; dunque, la clausola è valida e gli addebiti effettuati a tale titolo legittimi.

Per ciò che concerne, poi, la doglianza circa la mancata pattuizione della antergazione/postergazione delle valute, è sufficiente rilevare la sussistenza di apposita clausola contrattuale che disciplina i giorni di valuta, la assenza di qualsiasi prova circa il mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali sul punto e il carattere esplorativo, dunque inammissibile, della CTU richiesta.

Con riferimento alla lamentata usurarietà del contratto di mutuo, va rilevato che l'assunto muove dal presupposto della ammissibilità della sommatoria tra interesse corrispettivo e interesse moratorio e va, pertanto, disatteso.

Infatti, la pretesa di operare, al fine di verificare il presunto superamento del tasso soglia, la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori è giuridicamente infondata, posto che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un 'non tasso' od un 'tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.

Infine, gli attori lamentano il carattere anatocistico degli interessi applicati nel contratto mutuo chirografario, caratterizzato da un piano di ammortamento c.d. "alla francese".

A proposito, va osservato che nell'ammortamento c.d. "alla francese", la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi decresce secondo una progressione



geometrica, perché la quota di capitale viene individuata secondo la c.d. “legge di sconto composto”, che è un metodo di attualizzazione speculare rispetto alle operazioni di capitalizzazione composta, dunque ricalca la stessa progressione, ma in senso specularmente opposto. Da questa circostanza e dalla constatazione della maggiore onerosità complessiva del finanziamento nasce il sospetto che nelle pieghe di tale metodo di ammortamento si nasconda un anatocismo occulto. Si tratta, tuttavia, di una mera aberrazione ottica. Nell’ammortamento alla francese, a parità di durata, l’ammontare degli interessi è maggiore rispetto all’ammortamento all’italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante. Nell’ammortamento alla francese, dunque, con ogni rata si pagano sia una quota di capitale che tutti gli interessi sul capitale residuo maturati sino a quel momento.

Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati. Gli interessi, infatti, vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (cfr. Trib. Milano n. 8755/2015, Trib. Padova 13/1/2016, Trib. Treviso 12/11/ 2015).

La contestazione circa la nullità e inefficacia delle clausole vessatorie contenute nei contratti per cui è causa è del tutto generica – tanto da risultare pretestuosa - non essendo state neppure individuate le clausole censurate, dunque va disattesa.

Anche la domanda di nullità della fideiussione è del tutto generica, fondata su meri richiami a principi generali, e priva di riferimenti specifici al caso di specie e, in particolare, al comportamento della banca convenuta contrario ai canoni di correttezza e buona fede che determinerebbe la inoperatività della garanzia.

Dunque, le domande attoree vanno rigettate.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza disattese, così provvede:

- a) rigetta le domande attoree;
- b) condanna gli attori in solido a rimborsare alla convenuta spese del giudizio liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese gen. e accessori come per legge.

Così deciso in Ancona, il 12.8.2019

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Ercolini

